SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 marzo 2011 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Onciu Larisia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02950)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fanaca Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02951)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Caramete Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02952)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Darie Georgeta Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02953)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balaceanu Ancuta Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02954)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anton Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02955)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudurache Marilena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02956)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Samoilof Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02957)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cazan Anca Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02958)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iancu Tinca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02959)*

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ben Mbarek Anis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02960)*

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Bela Da Paz Marques, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02961)*

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Trojer Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02962)*

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Krawczyk Mariusz Krzysztof, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02963)*

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Segovia Noriega Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02964)*

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raja Lumbreras Clara Isabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02965)*

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Segovia Durán Beatriz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02966)*

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Dorina Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02967)*

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Spatar Genova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02968)*

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hemcinschi Denisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02969)*

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihalache Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02970)*

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mandache Roxana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02971)*

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Grosu Alexandra Delia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02972)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2011.

Indizione del *referendum* per il distacco del comune di Magliano Sabina dalla regione Lazio e sua aggregazione alla regione Umbria, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione, emessa il 15 dicembre 2010 e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di *referendum*, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione - come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - e dell'art. 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulata con delilberazione del consiglio comunale di Magliano Sabina, per il distacco del predetto comune, attualmente in provincia di Rieti, dalla regione Lazio e la sua aggregazione alla regione Umbria;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre-10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto, nel territorio del comune di Magliano Sabina, il *referendum* popolare per il distacco del predetto comune dalla regione Lazio e la sua aggregazione alla regione Umbria.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 maggio 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione lunedì 16 maggio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

11A03372

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2011.

Decadenza della società Agenzia Ippica Albano Laziale di Perrotta Angelo & C. S.r.l. dalla concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1º marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 4 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte dell'Agenzia Ippica Albano Laziale di Perrotta Angelo & C. S.r.l. nei locali siti in Via G. Marconi, 3 – Albano Laziale (Roma);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 13, comma 2, che «Il concessionario ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la fine del triennio, con una nuova garanzia avente validità analoga»;

Visto l'art. 17, comma 1, della citata convenzione il quale prevede la «…revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio;»

Viste le note prot. n. 2010/38201/Giochi/SCO del 20 ottobre 2010 e prot. n. 2010/44982/giochi/SCO del 2 dicembre 2010 con le quali il predetto concessionario è stato invitato a rinnovare la polizza fideiussoria;

Vista la nota prot. 2010/46930/Giochi/SCO del 21 dicembre 2010 con la quale si è provveduto alla sospensione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte delle medesime comunicazioni, non ha provveduto al rinnovo della polizza fideiussoria e non ha fornito alcuna giustificazione;

Considerato che con le predette note è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 1;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 4 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la società Agenzia Ippica Albano Laziale di Perrotta Angelo & C. S.r.l., con sede legale in G. Marconi, 3 – Albano Laziale (Roma).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A03089

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 dicembre 2009.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM28598 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto 593/2000 a fronte del Bando per la meccanica avanzata nella regione Emilia-Romagna. (Prot. 1047/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Accordo di programmazione negoziata siglato in data 13 maggio 2004 tra il MIUR e la Regione Emilia Romagna, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto la Meccanica avanzata, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005, reg. n. 2 foglio 139;

Visto il decreto direttoriale n. 2938/Ric. del 28 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2005 (nel seguito Bando), recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna», emanato dal MIUR per l'attuazione degli interventi di cui al citato Accordo di Programma, che prevede la presentazione ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione da selezionare e finanziare secondo le disposizioni del predetto decreto ministeriale n. 593/2000 e con un impegno complessivo di risorse FAR pari a 25 milioni di euro;

Considerato che a seguito della preselezione prevista all'art. 5 del Bando sono risultati positivamente preselezionati n. 43 progetti dei n. 63 pervenuti a fronte del bando e

che, nel rispetto della graduatoria di merito e sulla base delle risorse FAR previste dal Bando pari a 25 milioni di euro, i primi n. 13 progetti in graduatoria, al termine delle complessive attività istruttorie condotte ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000, con decreto direttoriale n. 1173/Ric del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2009, reg. n. 1 foglio 73, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2009, S.O. n. 37, sono stati ammessi alle agevolazioni per un totale di risorse FAR impegnate pari euro 24.997.525,40;

Considerato che risultano, pertanto, positivamente preselezionati nel merito n. 30 progetti di qualità per i quali le risorse indicate nel bando non consentono l'eventuale finanziamento;

Considerato che il Comitato dell'Accordo di programma per il distretto Hi-Mech nella riunione del 19 aprile 2007 ha espresso la volontà di finanziare i suddetti n. 30 progetti, prevedendo una forma di finanziamento con il concorso della Regione ai contributi in conto capitale e quello del MIUR da attivare attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, verificando la percorribilità di tale soluzione, anche attraverso la richiesta di preventiva adesione da parte dei proponenti dei progetti circa le nuove condizioni di finanziamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/2004»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modifiche e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito«CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Vista la delibera del 15 luglio 2005 n. 76, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi dei commi 354, 355 e 356 della L. n. 311/2004, ha provveduto ad una prima ripartizione del Fondo, assegnando al MIUR un importo di 1.100 milioni di euro, suddiviso in modo paritetico su base territoriale (Aree Sottoutilizzate e restanti aree del Paese);

Vista la delibera del 22 marzo 2006 n. 45, con cui il CIPE, sempre ai sensi dei commi 354, 355 e 356 della legge n. 311/2004, ha provveduto ad assegnare al MIUR la residua quota prevista del Fondo, pari a 690 milioni di euro;

Visto il decreto 8 marzo 2006 prot. 433/Ric. del Ministro dell'università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 10 gennaio 2007, reg. 1. f. 4, con il quale sono stati determinati - ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge n. 311/2004 - i requisiti, le condizioni e le altre modalità richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dai commi da 354 a 361 dello stesso art. 1, di competenza del MIUR;

Vista la direttiva n. 1693/Ric. del 31 agosto 2006, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 - anno 2006, registrata alla Corte dei Conti il 31 ottobre 2006, reg. n. 5 foglio 123;

Vista la direttiva n. 783/Ric del 18 maggio 2007 di modifica alla sopra richiamata direttiva n. 1693/Ric del 31 agosto 2006 con la quale il Ministero ha stabilito - acquisito il nulla osta dal CIPE - che le risorse assegnate con delibera CIPE n. 45 del 22 marzo 2006 a valere sul «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e pari a 690 milioni di euro, venissero destinate, così come previsto dal comma 2 dell'articolo unico, anche al sostegno di progetti di ricerca proposti da soggetti afferenti i distretti tecnologici, per 125 milioni, di cui 40 milioni da destinarsi alle esigenze rinvenienti dal bando già attivato per il distretto dell'Emilia Romagna;

Vista la proposta di agevolazione concordata tra il Miur e la Regione Emilia Romagna ai fini di finanziare i sopraddetti n. 30 progetti - sottoposta in data 11 giugno 2007 ai proponenti degli stessi - che prevede, sui costi ritenuti ammissibili per l'intero progetto, una quota di intervento pari al 20% in forma di contributo alla spesa a carico della Regione e per la restante quota di intervento in forma di credito agevolato da parte del Ministero, da attuarsi attraverso il concorso della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a valere sul «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» istituito con legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), le cui modalità e forme sono definite nel decreto Interministeriale 8 marzo 2006 n. 433;

Visto il decreto direttoriale n. 149/Ric. del 26 febbraio 2009 con il quale, tra gli altri, il progetto DM28598, presentato da Bredamenarinibus S.p.A., Comex Europe S.r.l. e Ecoresina S.r.l., è stato ammesso in via provvisoria alle agevolazioni;

Considerato che l'emanazione del provvedimento definitivo di ammissione al finanziamento è subordinata al positivo esito della valutazione del «merito di credito» da parte del soggetto finanziatore, secondo quanto previsto ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 3 del richiamato decreto interministeriale 8 marzo 2006 n. 433/Ric.;

Considerato che MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in qualità di Soggetto Finanziatore in data 10 aprile 2009 ha emesso delibera di finanziamento bancario in favore dei proponenti sopra indicati per il progetto DM28598;

Tenuto conto che nella predetta delibera, nell'ambito della valutazione, è stato accertato il merito creditizio dei predetti proponenti anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la deliberazione prot. n. 877/09 del 7 maggio 2009 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con la quale è stato deliberato il finanziamento agevolato in favore dei sopra detti proponenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM28598;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato a fronte del bando recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna» è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi citati in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate dalle relative delibere di finanziamento e dal richiamato decreto di ammissione provvisoria alle agevolazioni n. 149/Ric. del 26 febbraio 2009, riportate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

DM28598 presentato il 28 febbraio 2006

Beneficiari:

Bredamenarinibus S.p.A.;

Comex Europe S.r.l.;

Ecoresina S.r.l.

Titolo ricerca: «Silent Bus: analisi e sviluppo di metodologie innovative per l'aumento del comfort acustico a bordo di mezzi per il trasporto pubblico su strada».

Titolo formazione: «Tecnico esperto di acustica e vibrazioni nel settore dei veicoli da trasporto».

2. Le risorse necessarie per il finanziamento del predetto progetto, ammesso per un costo complessivo di euro 2.132.401,00, risultano determinate in euro 426.480,20 nella forma di contributo nella spesa a carico di risorse destinate dalla Regione Emilia Romagna al finanziamento dei progetti presentati a fronte del sopra citato Bando, in euro 1.535.328,72 nella forma di credito agevolato a valere sugli stanziamenti del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e in euro 170.592,08 in forma di finanziamento bancario concesso, a tasso e a condizioni di mercato, dal soggetto finanziatore indicato da ciascun proponente.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 8 marzo 2006 prot. 433/Ric., relativamente al progetto in argomento, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento: un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni, sia nella forma di contributo nella spesa, sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 del decreto MUR-MEF 8 marzo 2006, n. 433/Ric. e a quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2009

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 327

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28598 del 28/02/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  "SILENT BUS: analisi e sviluppo di metodologie innovative per l'aumento del comfort acustico a bordo di mezzi per il trasporto pubblico su strada".

  Inizio Attività: 02/01/2008

  Durata mesi: 24

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  "Tecnico esperto di acustica e vibrazioni nel settore dei veicoli da trasporto".

  Inizio Attività: 01/09/2008

  Durata mesi: 16

- Beneficiari

  BREDAMENARINIBUS
  BOLOGNA - (BO)

  COMEX EUROPE S.R.L.
  CORREGGIO - (RE)

  ECORESINA S.R.L.
  MEDICINA - (BO)

• Costo Totale	€ 2.132.401,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.020.306,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 888.455,00
- di cui attività di Formazione	€ 223.640,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	456.379	-	456.379
Spese generali	-	-	-	-	273.827	-	273.827
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	99.200	-	155.900	-	255.100
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Beni immateriali	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	99.200	-	921.106	-	1.020.306
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	99.200	-	921.106	-	1.020.306

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	441.597	-	441.597
Spese generali	-	-	-	-	264.958	-	264.958
Attrezzature	-	-	-	-	30.560	-	30.560
Consulenze	-	-	8.060	-	33.280	-	41.340
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	80.000	-	80.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	8.060	-	880.395	-	888.455
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	8.060	-	880.395	-	888.455

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	122.240	-	122.240
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	49.320	-	49.320
Subtotale	-	-	-	-	171.560	-	171.560
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	52.080	-	52.080
Totale	-	-	-	-	223.640	-	223.640

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	19.840,00	184.221,20	-	204.061,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	79.360,00	736.884,80	-	816.244,80
- di cui CA fino a €	-	-	71.424,00	663.196,32	-	734.620,32
- di cui CO fino a €	-	-	7.936,00	73.688,48	-	81.624,48
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	99.200,00	921.106,00	-	1.020.306,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	1.612,00	176.079,00	-	177.691,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	6.448,00	704.316,00	-	710.764,00
- di cui CA fino a €	-	-	5.803,20	633.884,40	-	639.687,60
- di cui CO fino a €	-	-	644,80	70.431,60	-	71.076,40
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	8.060,00	880.395,00	-	888.455,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	44.728,00	-	44.728,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	178.912,00	-	178.912,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	161.020,80	-	161.020,80
- di cui CO fino a €	-	-	-	17.891,20	-	17.891,20
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	223.640,00	-	223.640,00

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

		Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS)	fino a €	381.752,20	44.728,00	426.480,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	fino a €	1.527.008,80	178.912,00	1.705.920,80
- di cui CA	fino a €	1.374.307,92	161.020,80	1.535.328,72
- di cui CO	fino a €	152.700,88	17.891,20	170.592,08
TOTALE CS + CA + CO	fino a €	1.908.761,00	223.640,00	2.132.401,00

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

BREDAMENARINIBUS

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	379.579	-	379.579
Spese generali	-	-	-	-	227.747	-	227.747
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	99.200	-	155.900	-	255.100
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Beni immateriali	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	99.200	-	798.226	-	897.426
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	99.200	-	798.226	-	897.426

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	302.333	-	302.333
Spese generali	-	-	-	-	181.400	-	181.400
Attrezzature	-	-	-	-	30.560	-	30.560
Consulenze	-	-	8.060	-	33.280	-	41.340
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	80.000	-	80.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	8.060	-	657.573	-	665.633
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	8.060	-	657.573	-	665.633

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	122.240	-	122.240
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	49.320	-	49.320
Subtotale	-	-	-	-	171.560	-	171.560
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	52.080	-	52.080
Totale	-	-	-	-	223.640	-	223.640

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

BREDAMENARINIBUS

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

BREDAMENARINIBUS

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	19.840,00	159.645,20	-	179.485,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	79.360,00	638.580,80	-	717.940,80
- di cui CA fino a €	-	-	71.424,00	574.722,72	-	646.146,72
- di cui CO fino a €	-	-	7.936,00	63.858,08	-	71.794,08
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	99.200,00	798.226,00	-	897.426,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	1.612,00	131.514,60	-	133.126,60
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	6.448,00	526.058,40	-	532.506,40
- di cui CA fino a €	-	-	5.803,20	473.452,56	-	479.255,76
- di cui CO fino a €	-	-	644,80	52.605,84	-	53.250,64
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	8.060,00	657.573,00	-	665.633,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	44.728,00	-	44.728,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	178.912,00	-	178.912,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	161.020,80	-	161.020,80
- di cui CO fino a €	-	-	-	17.891,20	-	17.891,20
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	223.640,00	-	223.640,00

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

BREDAMENARINIBUS

Agevolazioni totali deliberate

		Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS)	fino a €	312.611,80	44.728,00	357.339,80
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	fino a €	1.250.447,20	178.912,00	1.429.359,20
- di cui CA	fino a €	1.125.402,48	161.020,80	1.286.423,28
- di cui CO	fino a €	125.044,72	17.891,20	142.935,92
TOTALE CS + CA + CO	fino a €	1.563.059,00	223.640,00	1.786.699,00

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

COMEX EUROPE S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	51.200	-	51.200
Spese generali	-	-	-	-	30.720	-	30.720
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	81.920	-	81.920
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	81.920	-	81.920

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	102.400	-	102.400
Spese generali	-	-	-	-	61.440	-	61.440
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	163.840	-	163.840
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	163.840	-	163.840

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

COMEX EUROPE S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTre	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTre	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

COMEX EUROPE S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	16.384,00	-	16.384,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	65.536,00	-	65.536,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	58.982,40	-	58.982,40
- di cui CO fino a €	-	-	-	6.553,60	-	6.553,60
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	81.920,00	-	81.920,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	32.768,00	-	32.768,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	131.072,00	-	131.072,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	117.964,80	-	117.964,80
- di cui CO fino a €	-	-	-	13.107,20	-	13.107,20
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	163.840,00	-	163.840,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

COMEX EUROPE S.R.L.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	49.152,00	-	49.152,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	196.608,00	-	196.608,00
- di cui CA fino a €	176.947,20	-	176.947,20
- di cui CO fino a €	19.660,80	-	19.660,80
TOTALE CS + CA + CO fino a €	245.760,00	-	245.760,00

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

ECORESINA S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	25.600	-	25.600
Spese generali	-	-	-	-	15.360	-	15.360
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	40.960	-	40.960
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	40.960	-	40.960

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	36.864	-	36.864
Spese generali	-	-	-	-	22.118	-	22.118
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	58.982	-	58.982
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	58.982	-	58.982

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

ECORESINA S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

ECORESINA S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	8.192,00	-	8.192,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	32.768,00	-	32.768,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	29.491,20	-	29.491,20
- di cui CO fino a €	-	-	-	3.276,80	-	3.276,80
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	40.960,00	-	40.960,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	11.796,40	-	11.796,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	47.185,60	-	47.185,60
- di cui CA fino a €	-	-	-	42.467,04	-	42.467,04
- di cui CO fino a €	-	-	-	4.718,56	-	4.718,56
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	58.982,00	-	58.982,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28598

ECORESINA S.R.L.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	19.988,40	-	19.988,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	79.953,60	-	79.953,60
- di cui CA fino a €	71.958,24	-	71.958,24
- di cui CO fino a €	7.995,36	-	7.995,36
TOTALE CS + CA + CO fino a €	99.942,00	-	99.942,00

11A03006

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 febbraio 2011.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo dal 10 al 15 gennaio 2011.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 4 febbraio 2011, prot. n. 1490/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio per il periodo dal 10 gennaio 2011 al 15 gennaio 2011;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo nel periodo dal 10 gennaio 2011 al 15 gennaio 2011 per assenza di tutto il personale amministrativo in sevizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 febbraio 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

11A03168

DECRETO 21 febbraio 2011.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 10 gennaio 2010, prot. n. 1461/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio per i giorni 28, 29, 31 dicembre 2010 e 3, 4, 5, e 7 gennaio 2011;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo nei giorni 28, 29, 31 dicembre 2010 e 3, 4, 5 e 7 gennaio 2011 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 febbraio 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

11A03169

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2011.

Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2003/54/CEE del 23 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che prevede che gli Stati membri adottino «Misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, una adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture»;

Vista la direttiva 2003/54/CEE che prevede l'adozione da parte degli Stati membri misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, tra i quali è opportuno ricomprendere quelli in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche per la loro esistenza in vita ed alimentati ad energia elettrica;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazioni dei mercati dell'energia»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 2008, n. 41, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale, recante «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute» ed in particolare l'art. 4, comma 6;

Visti l'art. 3, comma 1 del citato decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che prevede la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico- terapeutiche per la loro esistenza in vita ed alimentati ad energia elettrica, e l'art. 4, comma 6 che demanda al Ministero della salute l'adozione di apposite misure ai fini dell'individuazione delle apparecchiature di cui al citato art. 3, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2007, n. 63, recante «Approvazione della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)»;

Ritenuto necessario individuare, all'interno di detta classificazione nazionale, i dispositivi medici alimentati ad energia elettrica e necessari all'esistenza in vita;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 novembre 2009, nel quale si sottolinea l'esigenza di ordine clinico di utilizzo di apparecchiature «Indispensabili nella pratica terapeutica domiciliare»;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, città ed autonomie locali espresso nella seduta 28 ottobre 2010 e tenuto conto dell'esigenza rappresentata riguardo la necessità di prevedere l'applicazione del presente decreto anche agli apparecchi ausiliari indispensabili per garantire, in assenza di alimentazione elettrica di rete (c.d. gruppi di continuità), la continuità operativa delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie all'esistenza in vita;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco delle apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica e necessarie per l'esistenza in vita di persone in gravi condizioni di salute, individuate ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, è riportato nell'allegato *A* parte integrante del presente decreto.

2. Al fine dell'applicazione del presente decreto è necessario comprendere anche gli apparecchi ausiliari indispensabili per garantire, in assenza di alimentazione elettrica di rete (c.d. gruppi di continuità), la continuità operativa delle apparecchiature medico-terapeutiche, di cui al precedente comma.

Art. 2.

1. L'allegato *A* al presente decreto, sarà aggiornato, in relazione alle modifiche ed agli aggiornamenti periodici della classificazione nazionale dispositivi medici con successivi decreti ministeriali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 101.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE

APPARECCHIATURE	**DEFINIZIONE**
*Apparecchiature di supporto alla **FUNZIONE CARDIO-RESPIRATORIA** (alimentati ad energia elettrica)*	
APPARECCHIATURE PER PRESSIONE POSITIVA CONTINUA	*Consentono la ventilazione spontanea del paziente a pressione superiore a quella atmosferica, tramite un flusso calibrato di gas e mantenendo un livello costante di pressione alle vie aeree. Conosciuti anche con i termini bipap, cpap (e altri) sono unita' di ventilazione a sé stanti, sebbene la loro funzionalita' sia comunemente presente nei ventilatori propriamente detti come una delle possibili modalità di ventilazione. In versioni semplificate e' previsto l'uso domiciliare.*
VENTILATORI POLMONARI	*Consentono di ventilare artificialmente il paziente in insufficienza respiratoria totale o parziale non solo sostituendosi parzialmente ad esso nel lavoro meccanico di introdurre attraverso le vie aeree superiori opportuni volumi di gas, ma offrendo altresì un'assistenza ed un controllo durante tutto il ciclo respiratorio.*
POLMONI D'ACCIAIO	*Consentono di ventilare artificialmente il paziente in insufficienza respiratoria deprimendone ritmicamente la cassa toracica in un cassone chiuso nel quale il paziente è completamente contenuto ad esclusione del capo. All'interno del contenitore, la pressione è mantenuta a un livello inferiore a quella atmosferica.*
TENDE PER OSSIGENO TERAPIA	*Involucri trasparenti posizionati superiormente a un letto per creare un ambiente ricco di ossigeno. Alimentati da bombole o dall'impianto centralizzato, sono corredati generalmente da un umidificatore e un sistema di regolazione della temperatura interna. Sono usati nel caso di pazienti che non tollerano l'uso della mascherina.*
CONCENTRATORI DI OSSIGENO	*Aumentano la concentrazione di ossigeno nell'aria respirata dal paziente trattando l'aria ambiente con resine a scambio di ioni o membrane che permettono la separazione dell'azoto nell'aria. Si distinguono essenzialmente per i flussi di ossigeno prodotti e per il livello di trasportabilità (dalle applicazioni ospedaliere, ai trattamenti domiciliari, ai concentratori miniaturizzati indossabili).*
ASPIRATORI	*Aspirano sangue, secrezioni, tessuti e liquidi in generale per mezzo di una pompa motorizzata elettricamente. La pompa genera il vuoto nel tubo di suzione che viene inserito nel corpo con modalità diverse a seconda del contesto. Il materiale rimosso viene raccolto in appositi contenitori.*
MONITOR MULTIPARAMETRICI	*Permettono la rilevazione ed il controllo di uno o più parametri fisiologici funzionali rilevati in tempo reale.*
PULSOSSIMETRI	*Consentono la misurazione non invasiva della saturazione dell'ossigeno nel sangue (spo2) sfruttando la parziale trasparenza dei tessuti*
*Apparecchiature di supporto alla **FUNZIONE RENALE** (alimentati ad energia elettrica)*	
APPARECCHIATURE PER DIALISI PERITONEALE	*Apparecchiature, chiamate anche cycler, che permettono di effettuare la dialisi peritoneale automatizzata. Tramite un catetere inserito nell'addome, consentono l'effettuazione degli scambi dialitici, misurando il volume del liquido in ingresso e in uscita. Il trattamento viene eseguito nelle ore notturne e durante il sonno.*
APPARECCHIATURE PER EMODIALISI	*Apparecchiature che effettuano il processo di dialisi extracorporea, in carenza della funzione renale. Sono costituite da: filtro dializzante, circuito ematico extracorporeo, circuito del liquido di dialisi, monitor per la gestione della preparazione del liquido di dialisi e per il controllo di tutte le funzioni e i parametri*

	legati alla conduzione della seduta dialitica.
Apparecchiature di supporto alla ***FUNZIONE ALIMENTARE E ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE*** *(alimentati ad energia elettrica)*	
NUTRIPOMPE	*Somministrano soluzioni nutrizionali, in maniera controllata e con modalità' d'infusione enterale (attraverso sondini), ai pazienti che non possono essere altrimenti alimentati.*
POMPE D'INFUSIONE	*Infondono in maniera controllata liquidi o medicamenti nell'organismo del paziente con modalità d'infusione diverse (parenterale - venosa o arteriosa, sottocutanea, epidurale etc). Usate ubiquitariamente sia nei dipartimenti chirurgici, sia in medicina, si suddividono, in base al meccanismo di somministrazione, in: pompe volumetriche, peristaltiche o a goccia in base al numero di linee indipendenti, le volumetriche si differenziano in: monocanali o pluricanali (generalmente 2-4). E' prevista la generazione di un allarme acustico/visivo in caso di malfunziononamento (occlusione o raggiungimento dei valore limite programmato).*
POMPE A SIRINGA	*Infondono in maniera controllata liquidi o medicamenti nell'organismo del paziente con modalità d'infusione diverse (parenterale - venosa o arteriosa, sottocutanea, epidurale etc) usando una siringa con formati standard rimovibile assieme a tutta la linea d'infusione.*
MEZZI DI TRASPORTO ED AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO PER DISABILI (alimentati ad energia elettrica)	
CARROZZINE ELETTRICHE	*Sono dispositivi non sterili, utilizzati per il trasporto assistito di persone portatrici di handicap. Sono delle carrozzine provviste di motorizzazione elettrica, che può essere estesa o meno anche al controllo della direzione. I dispositivi descritti sono riutilizzabili.*
SOLLEVATORI MOBILI	*Sono dispositivi non sterili, utilizzati per pazienti che da seduti non riescono autonomamente ad alzarsi per porsi in posizione verticale. Sono delle strutture mobili costituite da un sedile e da un sistema meccanico che lo solleva, fornendo anche un sostegno al paziente quando viene spostato in posizione verticale. I dispositivi descritti sono riutilizzabili*
SOLLEVATORI MOBILI A SEDILE ELETTRICI	*Sono dispositivi non sterili, utilizzati per pazienti che da seduti non riescono autonomamente ad alzarsi per porsi in posizione verticale. Sono delle strutture mobili costituite da un sedile e da un asservimento motorizzato elettricamente, che solleva il suddetto sedile fornendo anche un sostegno al paziente quando viene spostato in posizione verticale. I dispositivi descritti sono riutilizzabili.*
SOLLEVATORI MOBILI A BARELLA ELETTRICI	*Sono dispositivi non sterili, utilizzati per spostare un paziente posto in posizione supina. Sono delle strutture mobili in grado di sollevare ed abbassare una base di contenimento a barella, sulla quale è stato posto il paziente. I dispositivi descritti sono riutilizzabili.*
SOLLEVATORI FISSI A SOFFITTO ELETTRICI	*Sono dei sistemi di sollevamento motorizzati elettricamente, fissati al soffitto. I dispositivi descritti sono riutilizzabili.*
SOLLEVATORI PER VASCA DA BAGNO	*Sono dispositivi non sterili, utilizzati per calare entro una vasca da bagno un paziente seduto, opportunamente assicurato, su di una apposita sedia. Sono delle strutture mobili capaci di sollevare ed abbassare una apposita sedia sulla quale è presente un paziente. I dispositivi descritti sono riutilizzabili.*
DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E LA TERAPIA DELLE PIAGHE DA DECUBITO (alimentati ad energia elettrica)	
MATERASSI ANTIDECUBITO	*Sono dispositivi (alimentati ad energia elettrica) non sterili, utilizzati per meglio distribuire la pressione nei punti di appoggio del corpo del paziente o per esercitare un'azione di massaggio all'epidermide. I dispositivi descritti sono riutilizzabili.*

11A03347

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira Bibiano Silva Debora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ferreira Bibiano Silva Debora, cittadina brasiliana, chiede il riconoscimento del titolo di «Fonoaudiologa» conseguito in Brasile presso la «Universidade de São Paulo» (San Paolo) (Brasile), in data 10 gennaio 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di logopedista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 15 luglio 2010;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto DGRUPS/0037507-P in data 27 agosto 2010 con il quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una prova attitudinale che, è diretta ad accertare i fondamenti del lessico e della pronuncia, considerato che la conoscenza della lingua italiana è strumento di riabilitazione logopedica, nonché ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione sanitaria di logopedista in Italia;

Visto il decreto dirigenziale in data 3 novembre 2010, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura «I.R.C.C.S. Santa Lucia» di Roma, in data 30 novembre 2010, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Ferreira Bibiano Silva Debora è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dalla logopedista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Fonoaudiologa» conseguito in Brasile presso la «Universidade de São Paulo» (San Paolo) (Brasile), in data 10 gennaio 2003, dalla sig.ra Ferreira Bibiano Silva Debora nata a Taubatè (San Paolo) (Brasile) il giorno 18 marzo 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di logopedista (decreto ministeriale n. 742/94).

2. La sig.ra Ferreira Bibiano Silva Debora è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/98 e successive modificazioni e integrazioni la professione sanitaria di logopedista (decreto ministeriale n. 742/94).

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03018

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Gavril Onofreiciuc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 26 dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Gavril Onofreiciuc nato a Rădăuti (Romania) il giorno 12 dicembre 1983, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplomă de Licentă de Doctor-medic specializarea Medicină Dentară» rilasciato in data 11 dicembre 2009 con il n. 136 dalla Universitatea Titu Maiorescu din Oradea - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplomă de Licentă de Doctor-medic specializarea Medicină Dentară» rilasciato dalla Universitatea Titu Maiorescu din Oradea - Romania - in data 11 dicembre 2009 con il n. 136 al sig. Gavril Onofreiciuc, nato a Rădăuti (Romania) il giorno 12 dicembre 1983, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Gavril Onofreiciuc è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03008

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dalia Calabrese Jociūtè, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 4 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dalia Calabrese nata a Telsiai (Lituania) il giorno 20 ottobre 1981, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ir vaistininko profesinę kvalifikacija" rilasciato in data 23 giugno 1985 con il n. 27 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Dalia Jociūté, nata a Telsiai (Lituania) il giorno 20 ottobre 1981, di cittadinanza lituana, titolare del titolo di "Farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ir vaistininko profesinę kvalifikacija" rilasciato

in data 23 giugno 1985 con il n. 27 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania, è la stessa persona di Dalia Calabrese e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ir vaistininko profesinę kvalifikacija" rilasciato dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - in data 23 giugno 1985 con il n. 27 alla sig.ra Dalia, Jociutè, nata a Telsiai (Lituania) il giorno 20 ottobre 1981, di cittadinanza lituana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Dalia Calabrese è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03009

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Cristian Alin Gheorghiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 16 dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Cristian Alin Gheorghiu nato a Craiova (Romania) il giorno 3 gennaio 1985, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplomă de Licență de Doctor-medic specializarea Medicină Dentară» rilasciato in data 30 settembre 2009 con il n. 273 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplomă de Licență de Doctor-medic specializarea Medicină Dentară» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Romania - in data 30 settembre 2009 con il n. 273 al sig. Cristian Alin Gheorghiu, nato a Craiova (Romania) il giorno 3 gennaio 1985, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Cristian Alin Gheorghiu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03019

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicoleta Dinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 5 gennaio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nicoleta Dinu nata a Pucioasa (Romania) il giorno 21 agosto 1973, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplomă de Licenţă de Doctor-medic specializarea Medicină Dentară» rilasciato in data 3 novembre 2009 con il n. 34 dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplomă de Licenţă de Doctor-medic specializarea Medicină Dentară» rilasciato dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania - in data 3 novembre 2009 con il n. 34 alla sig.ra Nicoleta Dinu, nata a Pucioasa (Romania) il giorno 21 agosto 1973, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Nicoleta Dinu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03020

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vazquez Garcia Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vazquez Garcia Maria, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2009 presso la «Universidad de León» - Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de León - Campus de Ponferrada - Scuola Universitaria di Scienze della Salute di Leon -

Campus di Ponferrada di Leon, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2009 presso la «Universidad de León» - Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de León - Campus de Ponferrada - Scuola Universitaria di Scienze della Salute di Leon - Campus di Ponferrada di Leon, dalla Sig.ra Vazquez Garcia Maria nata a Pontevedra (Spagna) il giorno 2 marzo 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A02861

DECRETO 17 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bernal Peix Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bernal Peix Lidia, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di "Diplomada en Fisioterapia" conseguito in Spagna presso la "Universitat Autonoma de Barcelona" di Barcellona, nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "Fisioterapista";

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal "Fisioterapista";

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo "Diplomada en Fisioterapia" conseguito in Spagna nell'anno 2010 presso la "Universitata Autonoma de Barcelona" di Barcellona, dalla sig.ra Bernal Peix Lidia nata a Barcellona (Spagna) il giorno 26 agosto 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Fisioterapista" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 febbraio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Seteco International S.p.A. (Decreto n. 57140).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009) e Puglia (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 13 settembre 2010, relativo alla società Seteco International S.p.A. già Omnia Network Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di n. 346 lavoratori così suddivisi:

n. 189 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma, per il periodo dal 1º settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

n. 157 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Bitritto (Bari), per il periodo dal 27 settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

Visto il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 settembre 2010, relativo alla società Seteco International SPA già Omnia Network S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di ulteriori n. 41 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma, per il periodo dal 1 º settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (30.09.2010 e 05.11.2010) e Puglia (28.09.2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Seteco International S.p.A. già Omnia Network Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Seteco International S.p.A. già Omnia Network Spa, in favore di n. 387 lavoratori così suddivisi:

n. 230 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma, per il periodo dal 1º settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

n. 157 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Bitritto (Bari), per il periodo dal 27 settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 settembre 2010 e 30 settembre 2010, in favore di un numero massimo di 387 lavoratori dipendenti dalla Seteco International S.p.A. già Omnia Network Spa, così suddivisi:

n. 230 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma, per il periodo dal 1º settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

n. 157 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Bitritto (Bari), per il periodo dal 27 settembre 2010 al 31dicembre 2010.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.043.740,87.

Matricole INPS: 4971940105

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 2.043.740,87, graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A03007

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enosis S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SAQ VII
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM*)* e che all'art. 18-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 30 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2008 con il quale al laboratorio Enosis S.r.l., ubicato in Fubine (Alessandria), via per Cuccaro n. 19 - Cascina Meraviglia è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 febbraio 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Enosis S.r.l., ubicato in Fubine (Alessandria), via per Cuccaro n. 19 - Cascina Meraviglia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02-R2009
Biossido di carbonio	OIV MA-AS314-01 R2006
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01A A2009
pH	OIV MA-F-AS313-15 R2009
Zuccheri totali	M.I. n° 2/d Rev. 10 2010
Antociani	OIV MA-AS315-11-R2007

11A03017

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Alta Langa, per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere formulato dalla regione Piemonte in merito alla predetta istanza di riconoscimento;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il 9 novembre 2010 ad Alba, dalla commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Alta Langa»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Asti in data 11 novembre 2010, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Alta Langa» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Alta Langa» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità ai pareri espressi dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Alta Langa» riconosciuta con decreto ministeriale 31 ottobre 2002 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata dei vini «Alta Langa» riconosciuta con decreto ministeriale 31 ottobre 2002 e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

3. La denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

2. I vigneti già iscritti all'apposito schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Alta Langa» aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa».

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Alta Langa», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 2002 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C..

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 i quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Alta Langa», provenienti dalle vendemmie 2008, 2009 e 2010 che, alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati con la DOCG purché dette partite, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale, ad interim*:* VACCARI

Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "ALTA LANGA"

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" è riservata ai vini spumanti, ottenuti esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Alta Langa" spumante anche riserva
"Alta Langa" spumante rosato anche riserva .

Art. 2.
Base ampelografia

La denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" nelle tipologie previste all'articolo 1, è riservata ai vini spumanti, ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigni Pinot nero e/o Chardonnay dal 90 al 100%. Per il complessivo rimanente 10% possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve provenienti dai vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini spumanti "Alta Langa" è costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria, nei territori dei seguenti comuni:
Provincia di Alessandria:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnuovo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Cassine, Cassinelle, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cris toforo, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone.
Provincia di Asti:
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelrocchero, Cessole, Coazzolo, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Monastero Bormida, Mombaldone, Mombaruzzo, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vesime.
Provincia di Cuneo:
Alba (territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Albaretto Torre, Arguello, Bastia, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Camerana, Camo, Carrù, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Ceva (territori alla destra orografica del torrente Cevetta fino alla confluenza nel Tanaro, da qui i territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Cigliè, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Cissone, Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi' (territori alla destra orografica del torrente Ellero fino a raggiungere da sud l'abitato di Mondovi, quindi proseguendo verso nord-est i territori a destra

della s.s. 28 per Fossano, fino al confine comunale con Magliano Alpi), Monesiglio, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piozzo, Prunetto, Roascio, Rocca di Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Vicoforte.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita"Alta Langa" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: i terreni marnosi calcareo-argillosi, a fertilità moderata;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi e pianeggianti;
altitudine: non inferiore a metri 250 s.l.m.;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali, controspalliera bassa con potatura a Guyot tradizionale o cordone speronato;
è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
"Alta Langa" anche riserva	11	9,50% vol
"Alta Langa" rosato anche riserva	11	9,50% vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo Schedario vitivinicolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale della denominazione.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, elaborazione ed invecchiamento dei vini "Alta Langa" devono essere effettuate nel territorio della Regione Piemonte.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max di vino/ha
"Alta Langa" anche riserva	65%	7150 litri
"Alta Langa" rosato anche riserva	65%	7150 litri

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOCG, oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto;

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità.
4. Nella elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" deve essere applicato il metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o classico.
5. È consentito l'uso del travaso isobarico o il trasferimento da una bottiglia ad un'altra per permettere l'utilizzo di contenitori di foggia o capacità diverse.

6. È consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Alta Langa" più giovane ad "Alta Langa" più vecchio o viceversa.
7. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Piemonte" spumante.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Alta Langa" spumante anche riserva:
spuma: fine e persistente;
colore: da giallo paglierino tenue ad oro intenso;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l

"Alta Langa" spumante rosato anche riserva
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l

2. Per le qualificazioni riferite alle caratteristiche di sapore e alla loro obbligatoria utilizzazione nella presentazione e designazione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" valgono le disposizioni ed i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, con l'esclusione delle caratteristiche demi-sec, sec e dolce.
3. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
4. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore e l'odore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita"Alta Langa" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. Il riferimento alle varietà di uve che lo compongono è consentito solo su etichette complementari. Sulle medesime etichette complementari è possibile indicare il periodo dell'avvenuta sboccatura.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" è consentita esclusivamente l'utilizzazione delle diciture "fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale", o "metodo tradizionale", o "metodo classico", o "metodo classico tradizionale" alle condizioni previste dalla normativa vigente. È pertanto vietata nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" l'utilizzazione della semplice dicitura "fermentazione in bottiglia".

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" spumante rosato anche riserva, è consentito utilizzare anche i termini "rosa" o "rosé".

5. L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria.

6. La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non deve essere inferiore a trenta mesi per i vini denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" spumante e "Alta Langa" spumante rosato e a 36 mesi per i vini con menzione riserva.
Per entrambi i casi la durata del processo si intende a decorrere dalla vendemmia.

7. La menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, è consentita, alle condizioni previste dalla legge. I relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 8.
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" per la commercializzazione devono essere di tipo idoneo da spumante, di capacità consentita dalle vigenti leggi.

2. È vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da compromettere il prestigio del vino. Per i vini denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" destinati all'esportazione è autorizzato il confezionamento in bottiglie aventi capacità consentite dal Paese importatore.

3. Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione e chiuse con tappo provvisorio possono essere cedute tra produttori all'interno della sola zona di elaborazione purché siano munite di idoneo documento di accompagnamento.

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ALTA LANGA SPUMANTE	A057	X	888	1	X	X	B	1	X
ALTA LANGA SPUMANTE DOSAGGIO ZERO	A057	X	888	1	X	X	B	1	O
ALTA LANGA SPUMANTE EXTRA BRUT	A057	X	888	1	X	X	B	1	F
ALTA LANGA SPUMANTE BRUT	A057	X	888	1	X	X	B	1	G
ALTA LANGA SPUMANTE EXTRA DRY	A057	X	888	1	X	X	B	1	H
ALTA LANGA SPUMANTE RISERVA	A057	X	888	1	A	X	B	1	X
ALTA LANGA SPUMANTE RISERVA DOSAGGIO ZERO	A057	X	888	1	A	X	B	1	O
ALTA LANGA SPUMANTE RISERVA EXTRA BRUT	A057	X	888	1	A	X	B	1	F
ALTA LANGA SPUMANTE RISERVA BRUT	A057	X	888	1	A	X	B	1	G
ALTA LANGA SPUMANTE RISERVA EXTRA DRY	A057	X	888	1	A	X	B	1	H
ALTA LANGA SPUMANTE ROSATO	A057	X	888	3	X	X	B	1	X
ALTA LANGA SPUMANTE ROSATO DOSAGGIO ZERO	A057	X	888	3	X	X	B	1	O
ALTA LANGA SPUMANTE ROSATO EXTRA BRUT	A057	X	888	3	X	X	B	1	F
ALTA LANGA SPUMANTE ROSATO BRUT	A057	X	888	3	X	X	B	1	G
ALTA LANGA SPUMANTE ROSATO EXTRA DRY	A057	X	888	3	X	X	B	1	H
ALTA LANGA SPUMANTE ROSATO RISERVA	A057	X	888	3	A	X	B	1	X
ALTA LANGA SPUMANTE ROSATO RISERVA DOSAGGIO ZERO	A057	X	888	3	A	X	B	1	O
ALTA LANGA SPUMANTE ROSATO RISERVA EXTRA BRUT	A057	X	888	3	A	X	B	1	F
ALTA LANGA SPUMANTE ROSATO RISERVA BRUT	A057	X	888	3	A	X	B	1	G
ALTA LANGA SPUMANTE ROSATO RISERVA EXTRA DRY	A057	X	888	3	A	X	B	1	H
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
ALTA LANGA SPUMANTE BIANCO	B362	X	888	1	X	X	B	0	X
ALTA LANGA SPUMANTE ROSATO	B362	X	999	3	X	X	B	0	X
ALTA LANGA SPUMANTE ROSSO	B362	X	999	2	X	X	B	0	X

11A03016

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 dicembre 2010.

Sospensione, dal 1° gennaio 2011, dell'efficacia del decreto 10 giugno 2004, e successive modificazioni, concernente l'erogazione dei contributi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che al rifinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo si provveda in sede di legge finanziaria (ora: legge di stabilità) dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, adottato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo, concernente contributi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche cinematografiche;

Considerato che lo stanziamento delle risorse destinate alle attività di spettacolo, incluse quelle cinematografiche, è stato stabilito dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in euro 258.610.00,00 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 409.702.747,00 per l'anno 2010;

Considerato che pertanto le risorse destinate per il 2011 alle attività cinematografiche non consentono di soddisfare tutte le finalità previste dal citato decreto legislativo e dai relativi decreti attuativi, ma soltanto quelle prioritarie e finanziariamente sostenibili;

Rilevato che, nell'ambito delle finalità relative al sostegno alle attività cinematografiche, la concessione di contributi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche cinematografiche non rientra tra le finalità di cui al precedente «considerato», in quanto tale beneficio di legge, come disciplinato dal vigente decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, pur essendo prioritario, in considerazione della attuale situazione contabile delle risorse e dell'esperienza per consuetudine maturata nelle annualità precedenti, avrebbe con certezza un peso non sostenibile per l'erario pubblico nell'esercizio finanziario 2011;

Atteso che si rende, pertanto, necessaria, al fine di una corretta ed efficace erogazione, nell'anno 2011, delle limitate risorse destinate alle attività cinematografiche, con salvaguardia delle finalità prioritarie e finanziariamente sostenibili, la sospensione dell'efficacia, a partire dal 1° gennaio 2011, del citato decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni;

Rilevata la necessità dell'adozione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, di un decreto concernente l'erogazione dei contributi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche cinematografiche, sostitutivo del vigente decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, che preveda nuovi criteri e modalità di erogazione dei medesimi, di modo che sia possibile predeterminare un limite massimo di spesa annuo finanziariamente compatibile con le risorse concretamente disponibili e valevoli a decorrere dall'esercizio finanziario 2011;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 2011, è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, concernente l'erogazione dei contributi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche cinematografiche.

2. Con successivo decreto, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, saranno stabiliti, a valere dall'esercizio finanziario 2011, nuovi criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sostitutivi dei criteri e delle modalità previste dal relativo decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni.

3. Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: BONDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 252

11A03021

DECRETO 30 dicembre 2010.

Sospensione, dal 1° gennaio 2011, dell'efficacia del decreto 12 aprile 2007, concernente l'erogazione dei contributi di sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che al rifinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo si provveda in sede di legge finanziaria (ora: legge di stabilità) dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2007, adottato ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo, concernente l'erogazione dei contributi di sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica;

Considerato che lo stanziamento delle risorse destinate alle attività di spettacolo, incluse quelle cinematografiche, è stato stabilito dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in euro 258.610.00,00 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 409.702.747,00 per l'anno 2010;

Considerato che, pertanto, le risorse destinate per il 2011 alle attività cinematografiche non consentono di soddisfare tutte le finalità previste dal citato decreto legislativo e dai relativi decreti attuativi, ma soltanto quelle prioritarie e finanziariamente sostenibili;

Rilevato che, nell'ambito delle finalità relative al sostegno alle attività cinematografiche, la concessione di contributi di sostegno alla produzione e distribuzione non rientra tra le finalità di cui al precedente «considerato», in quanto tale beneficio di legge, come disciplinato dal vigente d.m. 12 aprile 2007, pur essendo prioritario, in considerazione della attuale situazione contabile delle risorse e dell'esperienza per consuetudine maturata nelle annualità precedenti, avrebbe con certezza un peso non sostenibile per l'erario pubblico nell'esercizio finanziario 2011;

Atteso che si rende, pertanto, necessaria, al fine di una corretta ed efficace erogazione, nell'anno 2011, delle limitate risorse destinate alle attività cinematografiche, con salvaguardia delle finalità prioritarie e finanziariamente sostenibili, la sospensione dell'efficacia, a partire dal 1° gennaio 2011, del citato decreto ministeriale 12 aprile 2007;

Rilevata la necessità dell'adozione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, di un decreto concernente l'erogazione dei contributi di sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica, sostitutivo del vigente d.m. 12 aprile 2007, che preveda nuovi criteri e modalità di erogazione dei medesimi, di modo che sia possibile predeterminare un limite massimo di spesa annuo finanziariamente compatibile con le risorse concretamente disponibili e valevoli a decorrere dall'esercizio finanziario 2011;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 2011, è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 12 aprile 2007, concernente l'erogazione dei contributi di sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica.

2. Con successivo decreto, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, saranno stabiliti, a valere dall'esercizio finanziario 2011, nuovi criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sostitutivi dei criteri e delle modalità previste dal d.m. 12 aprile 2007.

3. Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: BONDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 249

11A03023

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 10 febbraio 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Sosefluss» (eparina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2063/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società SO.SE. PHARM S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sosefluss»;

Vista la domanda con la quale la ditta SO.SE.PHARM S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Sosefluss»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 21 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SOSEFLUSS (eparina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione: «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - N. 032916013 (in base 10) 0ZDJKF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,79.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sosefluss» (eparina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A03011

DETERMINAZIONE 10 febbraio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale «Orencia» (abatacept). (Determinazione n. 2057/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Orencia» (abatacept):

artrite reumatoide «Orencia» in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva da moderata a grave in pazienti adulti che hanno avuto una risposta insufficiente alla precedente terapia con uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs) incluso metotressato (MTX) o un inibitore del TNF-alfa. Sono stati dimostrati una inibizione della progressione del danno articolare ed un miglioramento della funzione fisica durante il trattamento di combinazione con abatacept e metotressato;

artrite idiopatica giovanile poliarticolare «Orencia» in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare (Juvenile idiopathic arthritis, JIA) *da moderata a grave in pazienti pediatrici dai 6 anni di età ed oltre che hanno avuto una risposta insufficiente agli altri DMARDs, incluso almeno un inibitore del TNF. «Orencia» non è stato studiato in bambini di età inferiore ai 6 anni.*

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 13 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

artrite reumatoide ORENCIA in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva da moderata a grave in pazienti adulti che hanno avuto una risposta insufficiente alla precedente terapia con uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs) incluso metotressato (MTX) o un inibitore del TNF-alfa. Sono stati dimostrati una inibizione della progressione del danno articolare ed un miglioramento della funzione fisica durante il trattamento di combinazione con abatacept e metotressato;

artrite idiopatica giovanile poliarticolare «Orencia» in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare (Juvenile idiopathic arthritis, *JIA)* da moderata a grave in pazienti pediatrici dai 6 anni di età ed oltre che hanno avuto una risposta insufficiente agli altri DMARDs, incluso almeno un inibitore del TNF. «Orencia» non è stato studiato in bambini di età inferiore ai 6 anni.

Del medicinale «Orencia» (abatacept) sono rimborsate come segue.

Confezione: «250 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso» 1 flaconcino (vetro) + 1 siringa - n. A.I.C. 037989011/E (in base 10) 147BNM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 378,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 623,86.

Confezione: «250 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso» 2 flaconcini (vetro) + 2 siringhe - n. A.I.C. 037989023/E (in base 10) 147BNZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 756,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1247,71.

Confezione: «250 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso» 3 flaconcini (vetro) + 3 siringa - n. A.I.C. 037989035/E (in base 10) 147BPC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1134,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): €1871,57.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Orencia» (abatacept) è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Reumatologo, Internista (RRL).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A03013

DETERMINAZIONE 14 febbraio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Flebogamma Dif» (immunoglobulina umana) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Deteminazione n. 2066/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Flebogamma Dif» (immunoglobulina umana) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 23 agosto 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/404/001 50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 10 ml 1 flacone;

EU/1/07/404/002 50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 50 ml 1 flacone;

EU/1/07/404/003 50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml 1 flacone;

EU/1/07/404/004 50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 200 ml 1 flacone;

EU/1/07/404/005 50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 400 ml 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Instituto Grifols S.A. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 21 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale FLEBOGAMMA DIF (immunoglobulina umana) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 10 ml 1 flacone - A.I.C. n. 040267015/E (in base 10) 16DV87 (in base 32);

50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 50 ml 1 flacone - A.I.C. n. 040267027/E (in base 10) 16DV8M (in base 32);

50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml 1 flacone - A.I.C. n. 040267039/E (in base 10) 16DV8Z (in base 32);

50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 200 ml 1 flacone - A.I.C. n. 040267041/E (in base 10) 16DV91 (in base 32);

50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 400 ml 1 flacone - A.I.C. n. 040267054/E (in base 10) 16DV9G (in base 32).

Indicazioni terapeutiche

«Flebogamma Dif» è indicato per: terapia sostitutiva in caso di:

sindromi da immunodeficienza primaria quali:

agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenite;

immunodeficienza variabile comune;

immunodeficienza combinata grave;

sindrome di Wiskott Aldrich;

mieloma o leucemia linfocita cronica con grave ipogammaglobulinemia secondaria e infezioni ricorrenti;

bambini con AIDS congenito soggetti a infezioni ricorrenti;

immunomodulazione. Porpora trombocitopenica idiopatica (ITP), in bambini o adulti ad alto rischio di emorragia o prima di un intervento chirurgico per correggere la conta piastrinica;

sindrome di Guillain Barrè;

malattia di Kawasaki;

trapianto allogenico di midollo osseo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Flebogamma Dif» (immunoglobulina umana) è classificata come segue.

Confezione: 50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 10 ml 1 flacone - A.I.C. n. 040267015/E (in base 10) 16DV87 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,59.

Confezione: 50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 50 ml 1 flacone - A.I.C. n. 040267027/E (in base 10) 16DV8M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 126,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 207,95.

Confezione: 50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 100 ml 1 flacone - A.I.C. n. 040267039/E (in base 10) 16DV8Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 252,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 415,90.

Confezione: 50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 200 ml 1 flacone - A.I.C. n. 040267041/E (in base 10) 16DV91 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 504,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 831,80.

Confezione: 50 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 400 ml 1 flacone - A.I.C. n. 040267054/E (in base 10) 16DV9G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1008,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1663,60.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Flebogamma Dif» (immunoglobulina umana), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A03012

DETERMINAZIONE 14 febbraio 2011.

Riclassificazione del medicinale «Cefpodoxima Sandoz» (cefpodoxima) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2065/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Cefpodoxima Sandoz;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 100 mg compresse rivestite con film, 12 compresse in blister AL/AL e AL/PVC/PVDC;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 23 novembre 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 13 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CEFPODOXIMA SANDOZ (cefpodoxima) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

100 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister AL/AL - AIC n. 039962182/M (in base 10) 163KL6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,53;

100 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC - AIC n. 039962194/M (in base 10) 163KLL (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,53;

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cefpodoxima Sandoz (cefpodoxima) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A03014

DETERMINAZIONE 14 febbraio 2011.

Riclassificazione del medicinale «Docetaxel Actavis» (docetaxel) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2073/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Actavis Group PTC EHF è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Docetaxel Actavis;

Vista la domanda con la quale la ditta Actavis Group PTC EHF ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino monodose da 7 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 30 del 27 gennaio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DOCETAXEL ACTAVIS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino monodose da 7 ml - AIC n. 040113033/M (in base 10) 1684W9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 344,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 568,05;

validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Docetaxel Actavis è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A03015

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2011.

Consultazione pubblica concernente l'approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti wholesale e circuiti parziali. (Deliberazione n. 8/11/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 febbraio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata NElla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 19/06/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2006», pubblicata neulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 luglio 2006, n. 152;

Vista la delibera n. 45/06/CONS, recante «Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

Vista la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa «alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 42/08/CIR, recante «Approvazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS e definizione delle condizioni tecniche ed economiche transitorie per il 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - suppl. ordinario n. 181;

Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Vista la delibera n. 81/09/CIR, recante «Approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai mercati 13 e 14 (circuiti terminating e trunk, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti wholesale e circuiti parziali per l'anno 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2010;

Vista la delibera n. 731/09/CONS, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - suppl. ordinario n. 13;

Vista la delibera n. 2/10/CONS, recante «Mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (Mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (Mercato n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2010 - supplemento ordinario n. 30;

Vista la delibera n. 73/10/CIR, recante «Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti wholesale e circuiti parziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2010;

Vista l'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 per i circuiti trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro regolamentare (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato, in data 25 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 73/10/CIR;

Vista l'Offerta di Riferimento per l'anno 2011 relativa ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro regolamentare (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato, in data 29 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della delibera n. 2/10/CONS;

Vista l'Offerta di Riferimento relativa ai collegamenti diretti wholesale ed ai circuiti parziali per l'anno 2011 che Telecom Italia, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, ha pubblicato in data 30 novembre 2010;

Considerato che Telecom Italia ha rappresentato (con nota del 29 ottobre 2010) di aver formulato le condizioni economiche 2011 *a)* dei circuiti terminating PDH/SDH ed ethernet over SDH in applicazione del network cap; *b)* dei flussi di interconnessione in applicazione dell'orientamento al costo sulla base dei dati contabili 2008. Le condizioni economiche degli interventi a vuoto sono state valorizzate da Telecom Italia sulla base del costo orario della manodopera dalla stessa proposto per il 2011, pari a 50,26 euro/ora;

Considerato che Telecom Italia, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, ha mantenuto in vigore per il 2011 il listino di interconnessione di cui all'Offerta di Riferimento di interconnessione del 27 settembre 2006;

Ritenuto opportuno consentire, ai sensi dell'art. 11 del Codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni, oltre che sulle Offerte di Riferimento 2011 di Telecom Italia relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata, anche sugli orientamenti dell'Autorità resi noti attraverso lo schema di provvedimento di cui all'allegato B alla presente delibera, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio della consultazione pubblica

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente l'approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale, pubblicate da Telecom Italia S.p.A. in data 29 ottobre 2010) e del vecchio quadro (collegamenti diretti wholesale e circuiti parziali, pubblicate da Telecom Italia S.p.A. in data 30 novembre 2010).

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il procedimento in oggetto si conclude entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

11A03022

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-056) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.